PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1449 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) per gli anni 2020 e successivi. Ulteriori modificazioni della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 del 25 ottobre 2019.

Il giorno **25 Settembre 2020** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	ASSESSORE	**STEFANIA SEGNANA**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), al fine di garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari, ha istituito l'assegno unico provinciale, prevedendo che esso è composto da una o da entrambe le seguenti quote:
a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

L'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 prevede, da un lato, che con uno o più regolamenti sono individuati i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso, dall'altro che con deliberazione di Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina.

Con decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. è stato emanato il regolamento, previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016, regolamento che è stato da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia del 8 ottobre 2019, n. 9-10/Leg.

In particolare, con il regolamento citato sono stati individuati i seguenti bisogni specifici per il cui soddisfacimento è erogata la quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lett. b) della legge provinciale n. 20 del 2016:
1) il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;
2) l'accesso ai servizi relativi alla prima infanzia;
3) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 del 25 ottobre 2019, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016, è stata approvata la disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per gli anni 2020 e successivi (di seguito Disciplina dell'Assegno unico), con la quale sono stati definiti i seguenti aspetti:

a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico;
b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico;
d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 205 del 14.02.2020, concernente "Disposizioni in materia di incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni o mancata

erogazione di agevolazioni provinciali volte alla promozione e al sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità. Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 - art. 26 - Legge di stabilità provinciale 2020" sono state apportate, fra le altre, delle modificazioni alla Disciplina dell'Assegno unico. In particolare la Giunta provinciale ha stabilito che a far data dal 1.1.2020 cessa il riconoscimento della quota B2 per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, nidi familiari – Tagesmutter e servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate) dell'Assegno unico provinciale ed è revocato il punto 8.2 - Quota B2 per l'accesso ai servizi per la prima infanzia - di cui all'Allegato della Disciplina dell'Assegno unico.

La legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, concernente "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022" ha previsto all'articolo 25 che la Giunta Provinciali apporti le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi previsti, autorizzando per tali finalità la spesa di euro 5 milioni.

Inoltre, con riguardo all'attualizzazione, il Consiglio provinciale ha approvato l'OdG n. 30 con il quale in particolare si impegna la Giunta provinciale a verificare l'esclusione dalla valutazione economico-patrimoniale del valore del patrimonio immobiliare che non produce reddito diretto e liquidità.

A tale riguardo il Relatore propone di integrare le disposizioni relative all'attualizzazione dei redditi nei casi in cui la situazione lavorativa è significativamente cambiata per causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo:

- di ammettere all'attualizzazione anche i lavoratori stagionali che hanno cessato o ridotto l'attività lavorativa e quelli che non possono riprendere l'attività lavorativa stagionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di escludere dall'attualizzazione prevista dalla vigente Disciplina dell'Assegno unico e da quella prevista nei casi in cui la situazione lavorativa è significativamente cambiata per causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di seguito Attualizzazione per COVID-19), i soggetti che hanno diritto ha prestazioni analoghe erogate dalla Provincia. In particolare si tratta dei lavoratori dipendenti che hanno diritto agli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla "Sfida 3.6" del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, adottato con deliberazione di GP n. 75 del 24.01.2020 e dei lavoratori autonomi che hanno diritto al sostegno al reddito per titolari di impresa o soci di società o i professionisti, previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2020;
- di procedere al calcolo dell'indicatore ICEF A per chi beneficia dell'Attualizzazione per COVID-19, nel seguente modo:
    - il reddito attualizzato calcolato secondo le vigenti Disposizioni dell'Assegno unico è aumentato delle indennità previste per i danneggiati da COVID-19 dal Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18 – "Cura Italia" - Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, L. 2 aprile 2020, n. 21, dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – "Rilancio Italia", percepite prima dela presentazione della dichiarazione di attualizzazione. Nel caso di rinnovo si tiene conto delle quote di tali indennità che non sono state conteggiate nella precedente attualizzazione;

- di escludere dal calcolo del patrimonio del nucleo familiare da valutare il valore dei beni immobili diversi dall'abitazione di residenza fino ad una franchigia complessiva di euro 50.000,00;
- di includere nella valutazione della condizione economica familiare attualizzata, inoltre, la media aritmetica moltiplicata per dodici delle ultime due mensilità di canoni di locazione riscossi dal nucleo familiare;
- di includere nella valutazione della condizione economica familiare attualizzata, il valore eccedente l'importo di euro 3.000,00 dei del totale dei depositi bancari e postali e dei titoli posseduti dai componenti il nucleo familiare da valutare. A tale riguardo, nella dichiarazione di attualizzazione, i depositi bancari e postali sono dichiarati nella consistenza risultante alla fine del mese precedente la presentazione della dichiarazione di attualizzazione, senza tener conto della franchigia di cui all'articolo 15, comma 3, della disciplina ICEF. I titoli e le altre attività finanziarie sono dichiarati al valore risultante dall'ultima rendicontazione disponibile. Sono valutati solo i depositi ad uso personale; nel caso di depositi ad uso promiscuo con la ditta individuale si considera solo il 50% della giacenza;
- l'importo mensile della Quota A calcolato secondo quanto previsto al punto 7 della Disciplina dell'Assegno unico e sulla base dell'indicatore ICEF A risultante dai criteri sopra descritti, è aumentato del 15% anche in deroga all'importo massimo di euro 950,00;
- la durata dell'attualizzazione prevista a causa dell'emergenza da COVID-19 è di sei mesi . In ogni caso le mensilità della quota A attualizzate secondo quanto previsto da questo punto non possono superare il mese di giugno 2021.

In questa sede si propone, inoltre, di modificare la Disciplina dell'Assegno Unico anche con riferimento alle seguenti ulteriori esigenze sostanziali e tecniche.

In primo luogo, si propone di sospendere per l'anno 2020 la sperimentazione relativa alla quota condizionata della quota B1 dell'assegno unico per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori, prevista dall'articolo 2, comma 2, lett. a) del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016. In pratica, tale sperimentazione, che peraltro era stata adottata già nel 2017 per l'assegno regionale al nucleo familiare, prevede che una parte della quota B1 sia commisurata, fino ad un massimo del 30% dell'intera quota B1, all'utilizzo della mensa scolastica o all'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico degli alunni. Considerato che quest'anno la frequenza della mensa scolastica si è notevolmente ridotta a causa della chiusura delle scuole, l'importo dell'assegno verrebbe abbattuto in misura maggiore rispetto all'abbattimento che si registra negli anni di normale frequenza scolastica. Questo taglio sull'assegno unico farebbe venir meno delle risorse economiche alle famiglie con figli minori che sono fra quelle che a causa del

reddito non elevato stanno maggiormente sopportando il peso economico dell'epidemia. Pertanto la proposta di sospendere il meccanismo per il calcolo della quota B1 condizionata si applicherebbe alle mensilità dell'assegno unico 2020, riconoscendo quindi l'importo per intero la quota finalizzata al mantenimento, cura, educazione e istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori.

In secondo luogo, il Relatore propone di modificare l'anno di riferimento dell'assegno unico provinciale introducendo una diversa periodicità. Attualmente il periodo di riferimento dell'assegno unico provinciale coincide con l'anno solare mentre si vorrebbe che il periodo di riferimento si sviluppasse dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Ciò per rispondere soprattutto a due esigenze: far sì che il periodo di riferimento dell'assegno unico sia più aderente all'anno scolastico considerato che la maggior parte dei beneficiari dell'assegno sono famiglie con figli che frequentano i vari istituti scolastici e formativi, anche in vista, come detto in precedenza, di un più stretto collegamento tra la misura della quota B1 e l'utilizzo di beni e servizi per i figli minori; coordinare meglio i tempi della raccolta delle domande con l'entrata in vigore di eventuali modifiche alla normativa dell'assegno unico che potrebbero essere approvate dal Consiglio nell'ambito della manovra finanziaria concernente il bilancio di previsione della Provincia. Infatti attualmente le domande vengono raccolte prevalentemente nell'ultimo trimestre dell'anno quando si discute la legge di bilancio mentre la presente proposta sposta la raccolta delle domande nel secondo semestre dell'anno, consentendo nel primo trimestre l'adozione della disciplina attuativa e l'aggiornamento dei programmi informatici conseguenti alle modifiche normative,

Inoltre il Relatone propone l'eliminazione dal testo della Disciplina dell'Assegno unico il punto 8.2 "Quota B2) per l'accesso ai servizi per la prima infanzia" in conformità a quanto già stabilito dalla Giunta provinciale con la sopra richiamata deliberazione n. 205 del 14 febbraio 2020;

Infine, a seguito di un confronto avuto in data 20 luglio 2020 con i rappresentanti delle Acli Trentine e dei Sindacati CGIL, CISL e UIL del Trentino che hanno trasmesso diverse osservazioni sulla proposta di modifica della Disciplina dell'assegno unico (in particolare si fa riferimento alle osservazioni trasmesse con nota prot. n. PAT/RFA001-01/07/2020-0377421), il Relatore propone che per i richiedenti che presentano la richiesta di attualizzazione entro il 31 dicembre 2020 possano far valere la situazione al 30 giugno 2020 affinché gli importi attualizzati della quota A dell'assegno unico decorrano dal 1° luglio 2020. Ciò al fine di consentire ai patronati, attualmente impegnati in altre attività di organizzare gli appuntamenti per la presentazione delle richiesta di attualizzazione senza che la stessa venga ritardata a danno dei richiedenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 28 della legge provinciale della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- visto il "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina

dell'assegno unico provinciale, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.;

- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1665 del 25 ottobre 2019, concernente " Approvazione della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) per gli anni 2020 e successivi";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 205 del 14 febbraio 2020, concernente "Disposizioni in materia di incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni o mancata erogazione di agevolazioni provinciali volte alla promozione e al sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità. Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 - art. 26 - Legge di stabilità provinciale 2020";
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento espresso nella seduta del 1° luglio 2020 (prot. n. PAT/RFA001-07/07/2020-0391439);
- visto il parere favorevole della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso nella seduta del 7 luglio 2020 (prot. n. PAT/RFA001-08/07/2020-0394883;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare la Disciplina dell'Assegno Unico contenuta nell'Allegato 1) di questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la Disciplina dell'Assegno Unico di cui al punto 1) si applica con riferimento alle domande di assegno unico provinciale presentate per l'anno 2020 e per gli anni successivi, fatto salvo quanto previsto ai punti 3), 4) e 5);
3. la sospensione del calcolo della quota B1 condizionata in relazione all'utilizzo della mensa scolastica o all'acquisto dell'abbonamento per il trasporto alunni, come prevista al punto 8.2 della Disciplina dell'assegno unico, si applica all'assegno relativo al 2020;
4. le modifiche apportate da questo provvedimento ai seguenti punti della Disciplina dell'Assegno unico:
   - punto 5 - "Periodo di riferimento, termini di presentazione della domanda e decorrenza economica dell'assegno";
   - punto 6.6.2 - "Calcolo della stima della spesa per i consumi";
   - punto 8.8.1 - "Maggiorazione della quota B1) per abbattere i costi dell'abbonamento annuale a corsi per pratiche sportive",

   si applicano dal 1° luglio 2021;
5. il punto 6.2.5 della Disciplina dell'Assegno unico concernente l'aggiornamento della condizione economica a seguito di cambiamenti significativi verificatesi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica alle domande o alle modifiche di domande

di assegno unico provinciale, che saranno presentate dal 1° ottobre 2020;

6. alle domande presentate con riferimento agli anni precedenti continua ad applicarsi la disciplina precedentemente vigente.

Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplina dell'Assegno Unico Provinciale

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 28, COMMA 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2016, N. 20
(LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)
ASSEGNO UNICO PROVINCIALE

1. Ambito di applicazione

La presente disciplina stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 rubricato "assegno unico provinciale" quale intervento economico assistenziale volto ad assicurare equità nella concessione dei benefici pubblici, razionalizzazione degli interventi nonché semplificazione amministrativa ed organizzativa, e del relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg., di seguito "Regolamento".

2. Modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda

La richiesta del beneficio è presentata da un componente del nucleo familiare beneficiario, così come definito dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, capace di agire e di intendere e volere (di seguito "richiedente"). Se il nucleo è composto esclusivamente da un soggetto con capacità ridotta, la richiesta è presentata dal tutore, curatore, amministratore di sostegno non facente parte del nucleo, del predetto soggetto.

Se nel nucleo familiare beneficiario è presente un soggetto minore o affidato, ai fini dell'accesso alle quote B1) e B2), la domanda è presentata dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale che convive anagraficamente e di fatto con il minore o dall'affidatario convivente con l'affidato.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rappresentanza legale e volontaria, nonché quelle in materia di sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà.

Il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento") è il richiedente se fa parte del nucleo familiare, o l'unico componente del nucleo familiare beneficiario qualora il richiedente non faccia parte del nucleo familiare.

La Domanda di Assegno Unico Provinciale è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito Agenzia), anche per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) o dagli istituti di patronato o assistenza sociale.

Per consentire il massimo grado di dematerializzazione dei documenti, la sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale è effettuata mediante lo strumento della "firma grafometrica" (firma elettronica avanzata, apposta dal richiedente con uno stilo elettronico su tavoletta grafica, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del servizio e salvo che la stessa non sia già stata rilasciata).

La sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale con modalità tradizionali (su carta) è ammessa solo nei casi di indisponibilità o significative criticità nell'erogazione del servizio di

firma grafometrica, da segnalare tempestivamente a cura dell'operatore/sportello al soggetto erogatore del servizio di firma grafometrica.
Copia cartacea della Domanda di Assegno Unico Provinciale è consegnata all'interessato solo su espressa richiesta di quest'ultimo.

3. Definizione del nucleo familiare da valutare

Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalle disposizioni previste dall'Allegato 1, recante "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare" delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art.6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1076/2015, e s.m.i. (di seguito Disciplina ICEF) con le specificazioni e le integrazioni di seguito indicate.

Il punto 2 dell'Allegato 1 viene integrato con il seguente punto:

2.2.5 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica risulta irreperibile oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo.

Per i nuclei con minori o equiparati si applicano le disposizioni di cui al punto 5, con riferimento all'altro genitore.

4. Soggetti esclusi dal nucleo familiare ai fini della determinazione della misura dell'assegno unico

Ai fini della quantificazione dell'assegno unico non si considerano i seguenti componenti del nucleo familiare:

a) chi di fatto non coabita;
b) componenti maggiorenni che, al momento della domanda, non hanno residenza continuativa in un comune della provincia di Trento da più di tre anni maturata nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda;
c) componenti detenuti in istituti di pena;
d) componenti ospitati per un periodo pari ad almeno 30 giorni presso strutture ospedaliere, residenziali sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, fatto salvo il caso in cui il nucleo sia inserito nella sua interezza, anche a titolo di convivenza anagrafica, in strutture che non garantiscono la completa copertura dei bisogni primari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) del Regolamento;
e) componenti per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione per irreperibilità o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo da valutare.

5. Periodo di riferimento, termini di presentazione della domanda e decorrenza economica dell'assegno

Il periodo di riferimento dell'assegno decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

La domanda può essere presentata dal 15 marzo precedente il periodo di riferimento al 31 maggio del periodo di riferimento.

Se nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli, minori affidati o soggetti invalidi rispettivamente nati, presi in affidamento o la cui invalidità è riconosciuta entro il 31 maggio del periodo di riferimento, la domanda può essere presentata entro il 30 settembre del periodo di riferimento successivo.

Se la domanda di assegno è presentata dal 15 marzo al 30 giugno precedenti il periodo di riferimento l'assegno decorre dal 1° luglio del periodo di riferimento.

Se la domanda è presentata nel corso del periodo di riferimento, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia se prima della data di presentazione della domanda nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli già nati, minori già presi in affidamento o soggetti già riconosciuti invalidi, la quota dell'assegno diretta al soddisfacimento dei bisogni specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b) e c) del Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo rispettivamente alla nascita, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, purché, a tale data, il nucleo familiare sia in possesso del requisito della residenza. Se il possesso del requisito della residenza è acquisito in una data successiva alla nascita, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, l'assegno decorre dal mese successivo alla data di acquisizione di questo requisito. In ogni caso l'assegno decorre non prima del 1° luglio del periodo di riferimento.

Le quote dell'assegno sono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riferimento.
Eventuali circostanze che si verificano successivamente al mese di decorrenza dell'assegno e che comportano modificazioni ai requisiti o alle condizioni che hanno dato diritto all'accesso all'assegno o alla sua quantificazione, hanno decorrenza dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

6. Valutazione della condizione economica

6.1 Aspetti generali

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si applicano le "Disposizioni ICEF", fatte salve le specificazioni e le deroghe di seguito indicate.

Ai fini del calcolo della condizione economica, si considerano al 100% i redditi e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare.

La valutazione della condizione economica è differenziata a seconda delle quote di assegno previste dall'art. 28 della LP 20/2016.

Salvo quanto previsto al punto 6.2.4 per l'attualizzazione dei redditi, il reddito e il patrimonio assunti per la valutazione della condizione economica sono:

- il reddito del secondo anno precedente quello in cui ha inizio il periodo di riferimento dell'assegno;
- il patrimonio al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui ha inizio il periodo di riferimento.

6.2 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà – "ICEF A"

Per il calcolo della condizione economica per l'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF A"), si

applicano le Disposizioni ICEF, fatte salve le specificazioni e le deroghe indicate al punto 6.1 e quelle di seguito indicate:

a) è equiparata al canone di locazione di cui alla lettera h) dell'art. 13 delle Disposizioni ICEF, la quota di compartecipazione dovuta dal nucleo familiare per l'uso di un alloggio, presso il quale il nucleo ha assunto la residenza, messo a disposizione nell'ambito di un intervento socio-assistenziale;

b) non vengono applicate le deduzioni previste per:
   - i componenti del nucleo familiare di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa;
   - i nuclei familiari composti da un solo genitore e da figli minori;
   - i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori e da figli minori;
   - i nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minori o, se maggiorenni, studenti e fiscalmente a carico;

c) non si applica la franchigia di euro 20.000,00 prevista per le proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza;

d) non sono computati, in deroga al principio della valutazione delle altre fonti di entrata non rilevanti fiscalmente, gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, e comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007, gli importi percepiti, nell'anno di riferimento dei redditi, a titolo di "Quota A" nonché a titolo di misura nazionale di contrasto alla povertà (SIA – REI-REDDITO DI CITTADINANZA);

e) nel caso di imprenditori sottoposti a procedura fallimentare, non sono valutati i relativi beni aziendali di valore superiore ad euro 200.000,00;

f) gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario e chirografario, al netto di eventuali agevolazioni pubbliche, si deducono nei limiti indicati nella seguente tabella:

Numero di componenti	Importo deducibile
1	Euro 2.460,00
2	Euro 2.580,00
3	Euro 2.940,00
4	Euro 3.120,00
5	Euro 3.540,00
6	Euro 3.960,00
7	Euro 4.680,00
8 e oltre	Euro 4.860,00

g) l'incremento dei redditi di lavoro del componente il nucleo familiare, se pari almeno ad euro 1.200,00 rispetto al reddito dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i redditi, viene valutato per la parte eccedente i seguenti importi:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 1.200,00	Euro 2.400,00
Femmina	Euro 2.400,00	Euro 4.800,00

I parametri ICEF variabili sono i seguenti:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza,se di lusso (categorie A1, A8 e A9) **FAR**	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare famigliare **FPM**	Euro 0,00
Franchigia sul patromonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza **FPI**	Euro 0,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza **LS1**	Euro 10.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente **AL1**	20%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente **AL2**	100%
Reddito di riferimento **RIF**	Euro 50.500,00

La condizione economica del nucleo familiare da valutare può essere "attualizzata" secondo quanto previsto 6.2.4.

6.2.1 Verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla stima dei consumi

Al fine di verificare la congruità dei redditi dichiarati ai fini ICEF, con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell'anno di riferimento del reddito, viene effettuata una comparazione tra il reddito di confronto, come definito al punto 6.2.3 e la stima della spesa per i consumi risultante dalle voci elencate al seguente punto 6.2.2.
Se la stima della spesa per i consumi risulta superiore al reddito di confronto la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente alla stima della spesa per i consumi.

6.2.2 Calcolo della stima della spesa per i consumi

Il calcolo della stima dei consumi è data dalla somma delle seguenti voci:

a) i **consumi di base** sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.

Tipologia consumo di base	**Percentuale considerata**
Alimentari	80%
Abbigliamento/calzature	40%
Energia elettrica	50%
Comunicazioni	40%

Gli importi annuali così ridotti risultano essere i seguenti:

n. componenti	1	2	3	4	+1
Alimentari	€ 2.702,00	€ 3.932,00	€ 4.560,00	€ 5.637,00	+ € 978,00
Abbigliamento/calzature	€ 250,00	€ 448,00	€ 685,00	€ 972,00	+ € 241,00
Energia elettrica	€ 158,00	€ 233,00	€ 275,00	€ 307,00	+ € 50,00
Comunicazioni	€ 207,00	€ 279,00	€ 338,00	€ 457,00	+ € 83,00
Spesa totale €	**€ 3.316,00**	**€ 4.892,00**	**€ 5.858,00**	**€ 7.373,00**	**+ € 1.352,00**

b) le **spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui** corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF collegata alla domanda per l'Assegno unico provinciale.

c) Le **spese per il mantenimento di autoveicoli** sono calcolate nell'importo forfetario pari ad euro 2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi.

d) Le **spese per la gestione dell'alloggio** sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq., individuato in € 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina inferiore.

6.2.3 Reddito di confronto

Il reddito di confronto è dato dalla somma dei quadri dei redditi dichiarati presenti nella dichiarazione ICEF: da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo occasionale, agricolo, da impresa o lavoro autonomo professionale, da partecipazione e da redditi non fiscali, nonché dell'integrazione percepita a titolo della Quota A) dell'assegno unico.

6.2.4 Aggiornamento delle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi ("Attualizzazione dei redditi")

La situazione reddituale del nucleo familiare da valutare può essere aggiornata ("attualizzata") a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi. Si considerano cambiamenti significativi della condizione le seguenti fattispecie verificatesi dopo il primo gennaio dell'anno di riferimento dei redditi:

a) per lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari ad almeno 6 mesi, perdita o sospensione dell'attività lavorativa o riduzione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro, avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato con impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali**;**

   Per la verifica della durata del contratto si considerano anche le proroghe senza soluzione di continuità, se riferite al medesimo contratto;

b) perdita del diritto di beneficiare degli ammortizzatori sociali;

c) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento della dichiarazione ICEF collegata alla domanda di assegno, reddito da lavoro per un importo non inferiore a € 5.000, la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla volontà dell'interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie l'instaurazione di una procedura concorsuale.

Si considerano per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato:

- nel caso di lavoro dipendente, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scadenza naturale del contratto di lavoro a termine (non vale per contratti di lavoro stagionale), superamento del periodo di comporto, infortunio o malattia invalidante con riduzione della capacità a meno di un terzo (invalidità pari o superiore al sessantasette percento);
- nel caso di lavoro atipico, scadenza naturale del contratto di lavoro, infortunio o malattia invalidante come sopra definita;
- nel caso di lavoro autonomo e/o impresa commerciale e/o agricola, motivi economici, infortunio o malattia invalidante come sopra definita.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il verificarsi dei cambiamenti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) ("dichiarazioni di attualizzazione") sono rilasciate dal richiedente nella domanda di assegno al momento della sua presentazione o, se avvenuti successivamente, mediante un aggiornamento della stessa.

I redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alle domande contenenti le dichiarazioni di attualizzazione sono rettificati nel seguente modo:

- vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della dichiarazione di attualizzazione. Dalle mensilità nette si escludono gli eventuali importi del trattamento di fine rapporto (TFR) e degli assegni familiari;
- vengono escluse le imposte indicate nella Dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

Le variazioni della quota A) dell'assegno derivanti dall'attualizzazione dei redditi hanno decorrenza economica dal mese successivo alla data in cui sono state rilasciate le dichiarazioni di attualizzazione o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se tali dichiarazioni sono state rilasciate prima di quest'ultima data. Tali variazioni, inoltre, hanno validità per sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni di attualizzazione e non hanno effetto retroattivo.
Al termine del semestre di validità della dichiarazione di attualizzazione l'assegno viene ripristinato secondo l'ICEF, calcolato in base ai redditi esclusi per l'attualizzazione . A partire dal sesto mese, il richiedente ha la possibilità di rinnovare la dichiarazione di attualizzazione, indicando i redditi percepiti nei due mesi antecedenti il mese in cui si rilascia la dichiarazione di attualizzazione.

6.2.5 Aggiornamento della condizione economica a seguito di cambiamenti significativi verificatesi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 ("Attualizzazione COVID-19")

In attuazione dell'articolo 25 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 ("Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022"), qualora i cambiamenti significativi previsti al punto 6.2.4 si siano verificati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'aggiornamento della condizione economica del nucleo familiare beneficiario e il calcolo dell'importo della Quota A sono effettuati secondo quanto previsto dai punti 6.2.4 e 7 con le modifiche di seguito specificate

("Attualizzazione COVID19"). Le conseguenze dei cambiamenti significativi (perdita, riduzione, sospensione dell'attività lavorativa) devono sussistere al momento della presentazione della dichiarazone di attualizzazione o, alternativamente, al 30 giugno 2020 purché la dichiarazione di attualizzazione sia presentata entro il 31 dicembre 2020.

Possono beneficiare dell'Attualizzazione COVID-19 anche i lavoratori stagionali che hanno cessato o ridotto l'attività lavorativa e quelli che non possono riprendere l'attività lavorativa stagionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono esclusi dall'attualizzazione prevista al punto 6.2.4 e da quella prevista da questo punto:
- i lavoratori dipendenti che hanno diritto agli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla "Sfida 3.6" del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, adottato con deliberazione di GP n. 75 del 24.01.2020;
- i lavoratori autonomi che hanno diritto al sostegno al reddito per titolari di impresa o soci di società o i professionisti, previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2020;
- e comunque i soggetti che alla data di richiesta dell'attualizzazione siano diventati titolari di pensione o abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione.

Fatto salvo quanto previsto al punto 6.2.4 riguardo all'attualizzazione dei redditi, per il calcolo dell'indicatore ICEF A per chi beneficia dell'Attualizzazione per COVID-19 si procede nel seguente modo:

1) l'importo del reddito attualizzato come calcolato secondo quanto previsto al punto 6.2.4 è aumentato delle indennità di seguito indicate, previste dalla normativa statale a favore dei danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e percepite prima della presentazione della dichiarazione di attualizzazione:

    - Indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 DL "Cura Italia");
    - Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28 DL "Cura Italia");
    - Indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 DL "Cura Italia");
    - Indennità per lavoratori del settore agricolo (art. 30 DL "Cura Italia");
    - Indennità per lavoratori dello spettacolo (art. 38 DL "Cura Italia");
    - Indennità per collaboratori sportivi (art. 96 DL "Cura Italia");
    - Reddito di ultima istanza (art. 44 DL "Cura Italia");
    - Reddito di emergenza (art. 82 DL "Rilancio Italia");
    - Indennità per liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (art. 84, c. 2, DL "Rilancio Italia");
    - Indennità per lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 84, c. 3, DL "Rilancio Italia");
    - Indennità per incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (art. 84, c. 8, lett. d), DL Rilancio Italia).

2) nell'eventuale rinnovo della attualizzazione non si tiene conto delle quote delle indennità di cui al numero 1) già dichiarate nella precedente attualizzazione;

3) si escludono dal calcolo del patrimonio del nucleo familiare da valutare il valore dei beni immobili diversi dall'abitazione di residenza fino ad una franchigia complessiva di euro

50.000,00 e gli elementi del patrimonio finanziario inseriti nelle dichiarazioni sostitutive ICEF. Nel reddito del nucleo familiare da valutare è inserita la media aritmetica moltiplicata per dodici dei canoni di locazione complessivamente percepiti nel mese precedente e nel secondo mese precedente la presentazione della dichiarazione di attualizzazione.

4) In luogo del patrimonio finanziario è inserito nel reddito del nucleo familiare da valutare la parte eccedente la somma di euro 3.000,00 del totale dei depositi bancari e postali e dei titoli posseduti dai componenti il nucleo familiare da valutare. A tale riguardo, nella dichiarazione di attualizzazione, i depositi bancari e postali sono dichiarati nella consistenza risultante alla fine del mese precedente la presentazione della dichiarazione di attualizzazione, senza tener conto della franchigia di cui all'articolo 15, comma 3, della disciplina ICEF. I titoli e le altre attività finanziarie sono dichiarati al valore risultante dall'ultima rendicontazione disponibile. Sono valutati solo i depositi ad uso personale; nel caso di depositi ad uso promiscuo con la ditta individuale si considera solo il 50% della giacenza.

5) L'importo mensile della Quota A calcolato secondo quanto previsto al punto 7 e sulla base dell'indicatore ICEF A risultante dai criteri sopra descritti, è aumentato del 15% anche in deroga all'importo massimo di euro 950,00.

Nel caso in cui si sia dichiarato che le conseguenze dei cambiamenti significativi sussistevano al 30 giugno 2020, i dati da dichiarare sono:
- le indennità previste dalla normativa statale a favore dei danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al n. 1), percepite entro il 30 giugno 2020 compreso;
- i canoni di locazione attiva di cui al n. 3) percepiti ad aprile e maggio 2020;
- i depositi banacari e postali e titoli di cui al n. 4) esistenti al 30 giugno 2020 o all'ultima data disponibile antecedente il 30 giugno 2020.

La durata dell'attualizzazione COVID-19 è di sei mesi, eventualmente rinnovabile. Nel caso in cui si sia dichiarato che le conseguenze dei cambiamenti significativi sussistevano al 30 giugno 2020 l'importo attualizzato della quota A decorre dal 1° luglio 2020. In ogni caso, le mensilità della quota A attualizzate secondo quanto previsto da questo punto non possono superare il mese di giugno 2021.

6.3 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari della vita individuati dall'art. 2, comma 2, del regolamento di attuazione – ICEF B

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare, ai fini dell'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF B"), si applicano i seguenti Parametri ICEF variabili:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), **FAR**	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare famigliare **FPM**	Euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare famigliare **FPI**	Euro 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza **LS1**	Euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e	Euro 60.000,00

immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza **LS2**	
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente **AL1**	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente **AL2**	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente **AL3**	60%
Reddito di riferimento **RIF**	Euro 50.500,00

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del beneficiario:

- per i soggetti invalidi, diversi dagli invalidi civili parziali, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della Dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF sono computati per la parte eccedente l'importo di euro 25.000.

7. Determinazione della quota A)

La misura della quota A) è pari all'integrazione del reddito del nucleo familiare da valutare tale da:

- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare inferiore a 0,08 ad un valore pari a 0,13;
- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare che risulta pari o superiore a 0,08 e inferiore a 0,16, ad un valore proporzionalmente crescente da 0,13 e fino a 0,16.

In formule, la misura della quota A) è così determinata:

a) calcolo del differenziale ("scarto_icef") tra l'indicatore icef considerato quale soglia di povertà (icef_soglia) e l'indicatore icef A del nucleo familiare da valutare (icef_A), come definito al punto 6.2

icef_soglia = min (0,16; max (0,13; 0,375*icef_A+0,1))

scarto_icef = max (0; icef_soglia - icef_A)

b) calcolo dell'importo annuale della quota A):

quota_A = min(euro 11.400,00; scarto_icef*eq_NFB*euro 50.500,00))

dove:

l'importo di euro 11.400,00 indica che l'importo mensile della quota A) non può superare il limite di euro 950,00;

e

eq_NFB = coefficiente della scala di equivalenza previsto dalla Disciplina ICEF per il numero di componenti il nucleo familiare beneficiario;

La misura della quota A), è ridotta del 50% nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario che, in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento non abbiano maturato, mediante versamenti previdenziali obbligatori per effetto

di attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale o versamenti previdenziali figurativi per maternità, una copertura previdenziale valida ai fini del diritto di almeno 6 mesi (26 settimane o 180 giorni) nel periodo compreso tra il primo luglio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui nessun componente del nucleo abbia versato contributi previdenziali per almeno 3 mesi (13 settimane, 90 giorni), e in ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, la misura della quota A) è determinata dai servizi sociali territoriali nel progetto sociale, ai sensi del punto 9.

La misura della quota A) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di contrasto alla povertà che non sono ritenuti integralmente cumulabili ai sensi del punto 12 con la medesima quota dell'assegno.

L'importo mensile della quota A è dato dividendo per 12 la quota A annuale, come sopra calcolata, con arrotondamento all'euro. In ogni caso la quota A non è dovuta se l'importo mensile è inferiore ad euro 20,00.

8. Determinazione della quota B)

La quota B) dell'assegno è calcolata in relazione ai bisogni particolari individuati dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento, come di seguito specificato.

8.1 Quota B1) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori

Per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, la misura mensile della Quota B) (di seguito Quota B1), per i nuclei familiari beneficiari con un figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, è pari ad:

- euro 7**5,00** per un ICEF B inferiore o pari a **0,10**;
- un valore intermedio tra euro **75,00** ed euro **40,00** calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto all'indicatore ICEF B, ricompreso tra **0,10** e **0,30**, **con scaglioni di 1 euro;**
- euro **40,00** per un ICEF B pari a 0,30.

La misura mensile è aumentata per un coefficiente di **1** per il secondo figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, e per un coefficiente di **1,2** per il terzo figlio ed un coefficiente di **1,4** per ogni figlio minore o soggetto equiparato dal quarto e successivi.

La misura mensile è aumentata del 20% nel caso in cui nel nucleo familiare da valutare, al momento della presentazione della domanda, sia presente un solo genitore.

Per la nascita o l'ingresso nel nucleo familiare beneficiario del terzo figlio o soggetto equiparato al figlio minore la misura mensile della Quota B1, è aumentata di euro 50,00 al mese ("maggiorazione nascita terzo figlio"), decorrente dal mese successivo a quello della nascita e fino al mese del compimento del primo anno di età, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

Viene confermata per la Quota B1 la sperimentazione adottata nel 2017 per l'assegno regionale al nucleo familiare (deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 08.07.2016), di trasformazione

dell'erogazione di parte dell'assegno regionale al nucleo familiare in buoni di servizi. **La sperimentazione non si applica alla Quota B1 relativa all'assegno unico provinciale dell'anno 2020, che verrà erogata quindi senza vincoli di fruizione dei servizi.**

In particolare per la Quota B1 la sperimentazione è fatta secondo le modalità e criteri di seguito indicati.

Sono interessati a questa modalità di erogazione i nuclei familiari con figli di età pari o superiore a tre anni, in quanto si presuppone che siano iscritti alla scuola d'infanzia, primaria o alla scuola secondaria del primo e del secondo grado.

I servizi validi ai fini del raggiungimento della spesa presunta minima per ottenere l'erogazione integrale della quota B1) sono:
- mensa scolastica;
- trasporto alunni.

In attesa del superamento delle tariffe agevolate e della previsione in loro sostituzione di una somma compensativa dell'assegno unico, erogata per consentire alle famiglie di pagare la tariffa massima, i servizi sono valorizzati alle seguenti tariffe:
- mensa scolastica: euro 5,00 per ogni pasto consumato da ciascun figlio;
- trasporto alunni: euro 180,00 per ogni abbonamento libera circolazione acquistato;
- trasporto alunni: euro 100,00 per ogni abbonamento senza libera circolazione acquistato;

Si conteggiano i pasti consumati o gli abbonamenti al trasporto pubblico acquistati nell'anno di riferimento dell'assegno regionale al nucleo familiare.

La quota B1) è suddivisa in due ulteriori quote:

quota B1) libera =	quota che viene erogata in forma monetaria senza vincolo di subordinazione al consumo/acquisto di servizi;
quota B1) condizionata =	quota che viene erogata a condizione che vengano consumati/acquistati determinati livelli di servizi nell'anno di riferimento dell'assegno.

La quota libera e la quota condizionata sono di norma pari rispettivamente **al 70% e al 30%** dell'assegno.

Con riferimento agli importi mensili, bimestrali, annuale dell'assegno, le quote libera e condizionata sono determinate applicando all'importo mensile, bimestrale, annuale le seguenti percentuali:

Quota B1) spettante		
Mese	Quota libera	Quota condizionata
Gennaio	100%	0%
Febbraio	100%	0%
Marzo	100%	0%
Aprile	100%	0%
Maggio	55%	45%
Giugno	55%	45%
Luglio	55%	45%
Agosto	55%	45%
Settembre	55%	45%
Ottobre	55%	45%
Novembre	55%	45%
Dicembre	55%	45%
Totale annuo	70%	30%

Ad ogni mese viene erogata la somma delle quote libera e condizionata della quota B1) dell'assegno, fermo restando che la sommatoria delle quote condizionate spettanti sino al mese di pagamento non può essere maggiore della sommatoria del valore convenzionale dei servizi consumati/acquistati fino alla fine del mese precedente al pagamento. La parte della quota condizionata eccedente in un dato mese il valore dei servizi utilizzati/acquistati viene riportata ai mesi successivi, fermo restando quanto previsto al punto 13.

Casi particolari

1. Assegno di durata inferiore all'anno

Per le domande di assegno che danno diritto a meno di 12 mensilità di quota B1), le quote libera e condizionata sono determinate nel seguente modo:

quota libera = per le prime quattro mensilità dell'assegno, la quota libera è pari al 100% dell'importo mensile dell'assegno. Per le mensilità successive, se esistono, la quota libera è pari al 55% dell'importo mensile dell'assegno;

quota condizionata = è pari alla differenza tra l'importo mensile e la quota libera.

2. Nuclei familiari con figli di età fino a tre anni.

Per i nuclei familiari che hanno figli di età fino a tre anni, la quota di assegno riferita a questi figli (di seguito "figli esclusi") va salvaguardata, nel senso che non è soggetta al vincolo di destinazione, e quindi viene sempre erogata. Pertanto le quote libera e condizionata sono determinate nel seguente modo:

quota condizionata = ad € 0,00 per le prime quattro mensilità dell'assegno e al 45% dell'assegno calcolato in base al numero di figli complessivi * numero figli inclusi / numero di figli complessivi, per le eventuali mensilità successive alla quarta;

quota libera = 100% dell’assegno mensile - quota condizionata.

La Quota B1) dell'assegno, a richiesta dell'ente erogatore dei servizi di mensa, può essere erogata a questo ente per recuperare eventuali debiti del nucleo familiare beneficiario sorti per pasti consumati ma non pagati.

La misura della quota B1) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di sostegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che non sono ritenuti cumulabili con la medesima quota dell’assegno, secondo quanto previsto al punto 12.

8.1.1 Maggiorazione della quota B1) per abbattere i costi dell’abbonamento annuale a corsi per pratiche sportive

Criteri per la concessione della maggiorazione

La quota B1) è aumentata degli importi di seguito indicati per agevolare l'accesso alle attività sportive da parte dei figli minori o dei soggetti minori equiparati ai figli minori di età pari o superiore agli 8 anni alla data della domanda di assegno unico provinciale (Nel seguito del punto 8.1.1, indicati per brevità, come “figli idonei alla pratica sportiva”).

Il nucleo familiare può fruire della maggiorazione per ogni figlio idoneo alla pratica sportiva che si iscrive ad una Società/Associazione sportiva iscritta al registro C.O.N.I. o facente capo al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) per lo svolgimento di un’attività sportiva. Per attività sportive si intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o da Enti di promozione sportiva (E.P.S.) riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P..

Importi della maggiorazione

Per il nucleo familiare che nell'anno di riferimento dell'assegno unico provinciale benefici di almeno una mensilità della quota A) dell’assegno unico, la quota B1) è aumentata di un importo annuale pari alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive e comunque entro un importo massimo di euro 200,00 per ogni figlio idoneo alla pratica sportiva.

Per il nucleo familiare che nell'anno di riferimento dell'assegno unico provinciale benefici di almeno una mensilità della quota B1) dell’assegno unico e con almeno tre figli minori o soggetti equiparati ai figli minori, la stessa quota è aumentata di un importo annuale pari alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sportive e comunque entro un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio idoneo alla pratica sportiva.

Condizioni per l’erogazione

La maggiorazione è erogata previa presentazione da parte del richiedente l'assegno unico provinciale all’Agenzia di apposita documentazione rilasciata dalla Società/Associazione sportiva iscritta al registro C.O.N.I. o facente capo al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), attestante l'importo delle spese sostenute dal nucleo familiare per l’iscrizione all'attività sportiva.

Sono ammesse alla maggiorazione della quota B1) solo le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento dell'assegno da parte del nucleo familiare al netto di eventuali altri contributi che il nucleo ha ricevuto da Enti pubblici o privati per le medesime iniziative.

8.3 Quota B3 per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare

La misura mensile della quota B è aumentata di un importo per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare, come di seguito determinata:

i. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti che risiedono anagraficamente e convivono con i propri genitori, fratelli/sorelle, o con i propri tutori, curatori o amministratori di sostegno, se diversi dal relativo coniuge

categoria di invalidità	Importo minimo	Importo massimo
Invalidi non gravi		
- Invalidi minorenni	€ 140,00	€ 280,00
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 120,00	€ 240,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 140,00	€ 280,00
- Ciechi parziali	€ 160,00	€ 320,00
- Sordi	€ 160,00	€ 320,00
Invalidi gravi		
- Invalidi non deambulanti/non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 200,00	€ 400,00
- Ciechi totali	€ 200,00	€ 400,00

ii. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti diversi dal punto i.

categoria di invalidità	Importo minimo 0,10 < Icef < 0,36	Importo massimo Icef <=0,10
Invalidi non gravi		
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 40,00	€ 40,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 56,00	€ 84,00
- Ciechi parziali	€ 64,00	€ 96,00
- Sordi	€ 64,00	€ 96,00
Invalidi gravi		
- Invalidi non deambulanti/non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 80,00	€ 120,00
- Ciechi totali	€ 100,00	€ 150,00

L'importo massimo spetta per un indicatore ICEF B inferiore a **0,10**. L'importo minimo per un indicatore ICEF B pari a **0,36.** Per valori intermedi dell'indicatore ICEF B, la Quota B3 è calcolata, riducendo proporzionalmente l'importo massimo, con scaglioni di un euro.
Qualora il componente invalido civile, cieco civile o sordo sia ricoverato presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, la relativa quota B3) è sospesa a decorrere dal mese successivo. Nel caso di rientro nel nucleo familiare da un periodo che ha determinato la sospensione dell'assegno, il beneficio riprende dal mese successivo al rientro.

9. Progetto sociale

Il progetto è diretto a rispondere complessivamente, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. Sulla base della valutazione professionale effettuata dai servizi sociali il progetto può derogare ai criteri di quantificazione del beneficio e agli obblighi rispetto alla condizionalità nel seguente modo:

a) nel caso di componenti del nucleo inseriti in struttura residenziale socio-assistenziale, socio-sanitaria o sanitaria, ridurre, nel limite massimo del 60%, la misura della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7 tenendo conto del grado di copertura dei fabbisogni primari garantito dalla struttura residenziale;
b) applicare alla quantificazione della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7, il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato dalle predette formule e non applicare la decurtazione del 50% dell'importo nel caso in cui alcuni soggetti non posseggano i requisiti previdenziali previsti al punto 7;
c) nel caso di domanda incongrua ai sensi del punto 6.2.1 può comunque disporre l'applicazione dell'ICEF risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali se ritiene quest'ultimo maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare;
d) ove possibile, promuovere la creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare beneficiario.

L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.

10. Concessione ed erogazione dell'assegno unico provinciale

La concessione dell'assegno è disposta con provvedimento del dirigente dell'Agenzia entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora nel nucleo familiare beneficiario non vi siano componenti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo in possesso della copertura previdenziale prevista dall'articolo 4, comma 2, lett. b), numero 1 del regolamento, oppure qualora il nucleo familiare beneficiario ricada in una delle situazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3 del regolamento, e in ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, l'assegno unico provinciale è concesso sotto la condizione della sospensione della determinazione della quota A), fino alla sottoscrizione del progetto sociale.

Entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, il richiedente deve presentarsi al servizio sociale territorialmente competente affinché sia effettuata la valutazione delle problematiche sociali. La valutazione deve concludersi con la sottoscrizione del progetto sociale nel termine di 90 giorni dalla data in cui il richiedente si sia presentato.

Il nucleo familiare beneficiario decade dalla quota A) dell'assegno, se il servizio sociale non riscontra la sussistenza di problematiche sociali complesse o nel caso di mancata sottoscrizione del progetto.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario sottoscriva il "progetto sociale", l'Agenzia procede alla modifica della concessione dell'assegno, prevedendo la determinazione della quota A) con effetto retroattivo ai sensi di quanto previsto al punto 5. Se il richiedente si presenta al servizio sociale territorialmente competente oltre il predetto termine di 3 mesi, la quota A) è determinata con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è presentato ai servizi sociali.

La rideterminazione dell'importo dell'assegno per effetto di una valorizzazione dell'utilizzo dei servizi di mensa scolastica o acquisto di abbonamenti per il trasporto alunni inferiore al 30% della quota condizionata della quota B1 (punto 8,1) o per sospensione per ricovero della quota B3) (punto 8.3), è immediatamente efficace senza necessità di una modifica alla concessione dell'assegno.
Il pagamento è effettuato dall'Agenzia, in rate mensili il primo giorno del mese. La rata di gennaio è pagata entro la fine del mese.

10 bis. Rinuncia alla domanda

La rinuncia all'assegno unico provinciale o a una o più delle sue quote ha effetto dal mese successivo a quello in cui è presentata.

11. Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni assunti dalla sottoscrizione degli atti previsti all'articolo 7, comma 3, del regolamento comporta per il nucleo familiare beneficiario di cui fa parte il soggetto responsabile dell'inadempimento, l'esclusione dal beneficio della quota A), per un periodo di sei mesi successivi al mese in cui si è verificato tale inadempimento. Nel caso di rifiuto dell'offerta di lavoro, o l'attività lavorativa viene cessata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, il periodo di esclusione è elevato a dodici mesi. Il servizio sociale territorialmente competente può disporre che tali esclusioni non si applicano qualora emergano particolari motivazioni o cause di disagio che hanno determinato l'inadempimento degli impegni o il rifiuto dell'offerta di lavoro e a condizione che il nucleo familiare da non sottoporre ad esclusione aderisca ad un progetto sociale appositamente predisposto.

Per le violazione degli impegni assunti con il progetto sociale, il servizio sociale territorialmente competente può decidere tra l'applicazione di periodo di esclusione dal beneficio fino a dodici mesi e una riduzione della quota A) o di adottare entrambe le misure.

Il rifiuto del progetto sociale previsto per l'accesso agli interventi statali di contrasto alla povertà (SIA-REI-REDDITO DI CITTADINANZA) comporta anche la decadenza dalla quota A) dell'assegno. L'attestazione dei servizi sociali concernente il fatto che il progetto sociale richiesto per l'accesso ai predetti interventi, non è necessario, non comporta la decadenza dalla quota A) se il nucleo ha diritto alla quota A) senza la preventiva valutazione dei servizi sociali.
La presenza nel nucleo familiare beneficiario di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza dalla quota A), o da un beneficio della medesima tipologia, ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, comporta l'impossibilità di accedere all'assegno unico per

18 mesi dal provvedimento di decadenza totale per dichiarazioni non veritiere relative alla condizione economica e alla residenza.

12. Non cumulabilità integrale dell'assegno con altri interventi

Le seguenti regole di non cumulabilità sono poste in quanto talune delle quote dell'assegno unico provinciale perseguono le medesime finalità degli interventi statali individuati.

A tal fine, gli interventi di contrasto alla povertà nazionali e quelli provinciali previsti da questa disciplina sono gestiti in modo coordinato, in maniera tale da consentire all'assegno unico provinciale quota A) di integrare gli interventi nazionali.

Pertanto, al fine di consentire la predetta gestione coordinata degli interventi, nei nuclei familiari con indicatore ICEF A) inferiore a 0,08, il soggetto richiedente l'assegno unico provinciale o un componente del nucleo familiare di appartenenza, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 4 del 2019, è tenuto a presentare la domanda di reddito di cittadinanza oppure a trasmettere all'APAPI una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei requisiti per l'accesso ad esso entro tre mesi dalla presentazione della domanda di assegno unico.

Nel periodo utile per la presentazione della domanda o della dichiarazione relative al reddito di cittadinanza di cui sopra, l'assegno unico è concesso con contestuale sospensione della determinazione della quota A). Se la domanda o la dichiarazione relative al reddito di cittadinanza sono presentate entro il termine di tre mesi, la quota A) è determinata con effetto retroattivo ai sensi del punto 5, altrimenti è determinata a decorrere dal mese successivo a quello della loro presentazione, fatti salvi i casi di assoluta e documentata impossibilità di rispettare il predetto termine.

In caso di definitiva concessione del reddito di cittadinanza ovvero delle precedenti misure SIA-REI, la quota A) dell'assegno unico provinciale non è cumulabile integralmente con la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 4 del 2019 ovvero con le precedenti misure SIA-REI. In particolare, nel caso di contemporaneo diritto ai predetti benefici provinciale e nazionali, l'importo annuale della quota A), se maggiore, è ridotto dell'importo annuale della misura nazionale, mentre è pari a zero, se uguale o minore.

In caso di decurtazione del reddito di cittadinanza o di sua rinuncia ai sensi della disciplina statale, la quota A) è comunque computata con riferimento all'importo della misura nazionale inizialmente concessa.

Analogamente, la quota B1) dell'assegno unico provinciale per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, ad esclusione della maggiorazione per la nascita del terzo figlio, non è cumulabile integralmente con l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'articolo 65 della legge 448/1998. Nel caso di contemporaneo diritto ai due predetti benefici, l'importo della quota B1), ad esclusione della maggiorazione per la nascita del terzo o successivo figlio, se maggiore, è ridotto dell'importo dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori , mentre è pari a zero, se uguale o minore.

13. Termini per la correzione della Domanda di assegno unico provinciale e delle Dichiarazioni ICEF collegate ed effetti delle correzioni sugli importi dell'assegno

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella Domanda di assegno unico provinciale o nelle dichiarazioni ICEF ad essa connesse. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4 e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

L'eventuale maggiore importo spettante è riconosciuto solo se la rettifica è effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, l'eventuale minor importo è recuperato anche mediante compensazione con altre prestazioni, diverse da quelle erogate a titolo di invalidità e quelle erogate a tutela dei minori, che l'Agenzia è obbligata ad erogare al medesimo soggetto o ad un altro componente il nucleo familiare beneficiario dell'importo dell'assegno indebitamente percepito. In particolare, le somme erogate a tutela dei minori sono l'anticipazione dell'assegno di mantenimento e il contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore in affido extraparentale.

14. Disposizioni finali e transitorie

Per le domande di assegno unico provinciale presentate entro il 31 marzo 2018, l'assegno decorre dal 1° gennaio 2018, se il nucleo familiare è in possesso a tale data di tutti i requisiti per l'accesso all'assegno. Se il possesso dei requisiti è a una data successiva al 1° gennaio 2018 ma antecedente al 31 marzo 2018, l'assegno decorre dal mese successivo alla data di possesso dei requisiti.

L'erogazione della quota A) potrà essere effettuata mediante versamento sulla carta acquisti utilizzata per gli interventi nazionali di contrasto alla povertà (art. 81, comma 32, del DL 25 giugno 2008, n. 112 - "residenti di cittadinanza italiana"), di cui la Provincia avrà ottenuto l'estensione dell'utilizzo per l'assegno unico provinciale. Con successiva deliberazione saranno stabiliti criteri e modalità per l'attivazione della carta acquisti.

La sospensione dell'intervento economico di cui all'art. 35, comma 2, della LP 13/2007 ("reddito di garanzia") disposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15.06.2012 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci relative ai requisiti concernenti la condizione economica e la residenza, e la sospensione disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle citate disposizioni, per mancato rispetto degli impegni assunti con i centri per l'impiego, comportano la sospensione della Quota A) dell'assegno fino alla data di cessazione delle suddette sospensioni, se tale data è successiva al 31.12.2017.

Il periodo di riferimento dell'assegno unico relativo all'anno 2020 è esteso al 30 giugno 2021.